



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di aggiornamento del provvedimento del Ministro della salute del 16 marzo 2006, concernente il riparto dei fondi tra le Regioni e le Province autonome per l'erogazione di pasti senza glutine nella mense scolastiche, ospedaliere e delle altre strutture pubbliche, nonché per lo svolgimento di specifici corsi di formazione sulla celiachia rivolti a ristoratori e albergatori, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 luglio 2005, n.123.

Rep. Atti n. *145/CSM del 30 luglio 2015*

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 30 luglio 2015:

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione al principio di leale collaborazione al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la legge 4 luglio 2005, n. 123, recante "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia", in particolare gli articoli 4 e 5 nei quali viene disposto che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'erogazione di pasti senza glutine nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche, su richiesta degli aventi diritto, nonché allo svolgimento di specifici corsi di formazione sulla celiachia nell'ambito dell'attività di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e albergatori;

VISTO il provvedimento del 16 marzo 2006 recante "Accordo concernente criteri per la ripartizione dei fondi, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 luglio 2005, n.123" sancito in questa Conferenza;

CONSIDERATO che, terminata la fase transitoria del provvedimento 16 marzo 2006 sopra citato il regime di erogazione dei fondi e il loro ammontare, anche alla luce degli ultimi interventi normativi in materia di tagli alla spesa pubblica che si sono susseguiti dal 2008 in poi, necessita di un adeguamento sia con riferimento agli importi che ai criteri di ripartizione degli stessi;

VISTA la nota del 9 giugno 2015, diramata in data 11 giugno dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza con richiesta di assenso, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso all'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza il documento in epigrafe;

VISTA la nota del 9 luglio 2015, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha convocato, su richiesta della Regione Veneto, una riunione tecnica per il giorno 15 luglio 2015 nel corso la Regione hanno formulato osservazioni e proposte di modifica;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la nota del 17 luglio 2015, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato la versione definitiva dello schema di accordo inviato dal Ministero della salute che recepisce le proposte delle regioni, richiedendo l'assenso tecnico;

VISTO l'assenso tecnico reso dalla Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, sul testo soprarichiamato, reso con nota del 29 luglio 2015;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, il positivo avviso delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento in epigrafe, Allegato sub A, parte integrante del presente atto;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini:

Art. 1.

Relazione annuale

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono, sulla base delle iniziative promosse e dei dati raccolti, alla predisposizione di una relazione annuale secondo lo schema di cui all'allegato I, contenente:
 - a) i dati relativi al numero di soggetti affetti da celiachia, risultanti dai registri regionali e provinciali per l'erogazione dei buoni per l'acquisto dei prodotti senza glutine;
 - b) il numero delle mense scolastiche, ospedaliere e pubbliche che erogano pasti senza glutine, risultanti dall'elenco delle imprese alimentari registrate ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
 - c) il numero dei corsi di formazione e/o aggiornamento, sulla celiachia, di natura tecnico-operativa, rivolti agli operatori del settore alimentare. Le Regioni e le Province autonome devono provvedere alla formazione e all'aggiornamento professionale di ristoratori e albergatori in tema di celiachia nei limiti delle risorse assegnate ai sensi della Legge 123/2005. Ogni singolo corso o edizione dello stesso deve avere un numero massimo di 30 partecipanti.
2. I dati di cui al comma 1, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente, devono essere trasmessi, improrogabilmente, entro il 30 aprile di ogni anno al Ministero della Salute, in conformità al disposto dell'allegato II, capitoli A e B.
3. Fatto salvo quanto già previsto dalle norme regionali, ai fini di una corretta ed equa ripartizione dei fondi stanziati, le attività di cui al comma 1, punto c, devono essere certificate dai Servizi SIAN dei Dipartimenti di prevenzione. E' ammessa anche l'autocertificazione da parte degli Enti organizzatori/gestori con successiva valutazione dei corsi da parte dei Servizi SIAN. La formazione degli operatori del settore alimentare non può essere gestita da Enti e Associazioni con interessi economici propri nel settore del senza glutine.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono verificare la congruità delle azioni intraprese rispetto agli obiettivi previsti agli artt. 4 e 5 della legge 123/2005.
5. Il Ministero della Salute ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione ad integrazione di quanto già in suo possesso.
6. La mancata trasmissione di quanto richiesto al comma 1, nei modi e nei tempi di cui al presente articolo, comporta la non assegnazione dei fondi stanziati alla Regione o alle Regioni inadempienti.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Art. 2. Criteri di ripartizione

1. I fondi di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 123/2005, tenuto conto della vigente disponibilità finanziaria nel bilancio dello Stato, sono ripartiti secondo i criteri di cui all'allegato II, capitoli A e B, parte integrante del presente accordo:

Capitolo A: criteri relativi alla ripartizione dei fondi di cui al capitolo 5398 avente ad oggetto «Somministrazione di pasti senza glutine, previa richiesta degli interessati, nelle mense delle strutture scolastiche, ospedaliere e pubbliche.».

Capitolo B: criteri relativi alla ripartizione dei fondi di cui al capitolo 5399 avente ad oggetto «Istituzione di moduli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionale rivolte a ristoratori e ad albergatori.».

Art.3 Attività di coordinamento

Le attività di coordinamento e di valutazione dei risultati sono svolte dal Ministero della salute, Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione attraverso il Gruppo di lavoro per gli adempimenti connessi alla legge 123/2005, costituito con decreto direttoriale del 21 ottobre 2014, di concerto con rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

IL SEGRETARIO
Antonio Maddeo



IL PRESIDENTE
Gianclaudio Bressa

Allegato I - SCHEMA DI RELAZIONE ANNUALE

CAPITOLO I - INTRODUZIONE E OBIETTIVI

CAPITOLO II - PROVVEDIMENTI REGIONALI E LOCALI EMANATI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI

CAPITOLO III - ATTIVITA' SVOLTA E RISULTATI OTTENUTI

CAPITOLO IV - DATI

1. N° di celiaci distinti per sesso

REGIONE	Maschi	Femmine	TOTALE

2. N° di celiaci distinti per età

REGIONE	6 m-1 anno	Fino a 3,5 anni	Fino a 10 anni	11-18 anni	19-40 anni	41-65 anni	>65 anni

3. N° mense che erogano pasti per celiaci

REGIONE	Scolastiche*	Ospedaliere**	Pubbliche***	TOTALE

* dati afferenti a scuole pubbliche o parificate;

** dati afferenti a mense ospedaliere pubbliche o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ed a mense assistenziali pubbliche o convenzionate con il SSN;

*** dati afferenti a mense interne o in appalto annesse a Amministrazioni, Enti o Istituti pubblici.

4. Formazione

N° totale dei corsi*	
N° totale dei partecipanti a tutti i corsi	
N° medio di ore di formazione teorica per corso	
N° medio di ore di formazione pratica per corso	
N° medio di ore totali per ogni corso	

*nel numero riportato saranno considerate, complessivamente, anche le varie edizioni/ripetizioni del medesimo corso.



Allegato II: CRITERI DI RIPARTIZIONE

Capitolo A

«Somministrazione di pasti senza glutine, previa richiesta degli interessati nelle mense delle strutture scolastiche, ospedaliere e pubbliche.».

Soggetti destinatari: Regioni, Province autonome e, per il loro tramite, enti, associazioni di categoria e operatori interessati

Ai soggetti destinatari, come sopra definiti, il fondo erogabile viene ripartito, secondo il totale nazionale, in base alle seguenti percentuali:

1. il 60 % in relazione al numero dei soggetti affetti da celiachia, sulla base dei dati forniti dalle Regioni.
2. il restante 40% sulla base del numero delle strutture scolastiche, ospedaliere e pubbliche che erogano pasti per celiaci, presenti sul territorio regionale.

Entro il 30 aprile di ogni anno, improrogabilmente, le Regioni e le Province autonome provvedono a comunicare al Ministero della salute i dati aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'assegnazione dei fondi in oggetto. I fondi saranno distribuiti sulla base dei dati pervenuti.

Tali criteri possono essere rivisti ogni tre anni.

Capitolo B

«Istituzione di moduli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionale rivolte a ristoratori e ad albergatori.».

Soggetti destinatari: Regioni, Province autonome e, per il loro tramite, enti, associazioni di categoria e operatori interessati.

Ai soggetti destinatari, come sopra specificati, il fondo erogabile viene ripartito, secondo il totale nazionale, in base alle seguenti percentuali:

1. il 20% sulla base del numero totale di corsi di formazione svolti;
2. il 20% sulla base del numero totale di partecipanti coinvolti in tutti i corsi;
3. il 20% in modo inversamente proporzionale al numero medio di partecipanti per corso;
4. il 20% sulla base del numero di ore di corso seguito da ogni partecipante;
5. il 20% sulla base del numero di ore di pratica svolte da ogni partecipante.

Entro il 30 aprile di ogni anno, improrogabilmente, le Regioni e le Province Autonome provvedono a comunicare al Ministero della salute i dati aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'assegnazione dei fondi in oggetto. I fondi saranno distribuiti sulla base dei dati pervenuti.

Tali criteri possono essere rivisti ogni tre anni.

